

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - Pescara, 25 giugno 1993, n.334.

È legittima l'esclusione di una lista di candidati che presenti un numero di sottoscrittori superiore a quello massimo fissato dalla legge.

Omissis. – Passando all'esame del merito, ovvero a stabilire quale sia l'esatta applicazione dell'art.30 lett. a del D.P.R. n. 570 del 1960, la decisione non può che basarsi sulla lettura della sentenza della Corte cost. n. 83 del 1992, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato disposto nella parte in cui comporta l'eliminazione delle liste sottoscritte da un numero di elettori superiore al massimo previsto dalla legge, ritenendo la norma conforme ai principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e del tutto ragionevole. Attraverso un'analisi storico-giuridica, la Corte giunge ad affermare "che la fissazione del numero massimo di sottoscrittori non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento", ma sarebbe dettata da "esigenze di ben maggiore rilievo...rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale", specie nei piccoli Comuni ove potrebbero verificarsi vere e proprie "precompetizioni elettorali", per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile, al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati ed esercitare così un'indebita pressione psicologica sull'elettorato e, in definitiva, una forma di condizionamento del voto".

Orbene la pronuncia della Corte costituzionale così come motivata non può certamente essere considerata come meramente interpretativa di rigetto e quindi non vincolante sul piano ermeneutico, ma sostanza evidentemente una decisione che afferma in positivo la legittimità e la validità della norma rinviata siccome tesa a sanzionare, con l'eliminazione della competizione elettorale, le liste sottoscritte da un numero di elettori eccedenti il massimo consentito.

La legittimità di tale scelta legislativa viene ancor più confermata dalla confutazione delle argomentazioni *a contrariis*, prospettate dal Giudice remittente, in quanto si afferma che la possibilità di regolarizzazione della lista con la cancellazione delle sottoscrizioni dei presentatori in eccesso sarebbe un proficuo incentivo esclusivo per chi volesse influenzare indebitamente il Corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni e che lo stesso procedimento elettorale preparatorio verrebbe ad essere notevolmente complicato.

Una siffatta decisione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 primo comma lett. a) del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 non lascia al giudicante alcun margine per una diversa valutazione ed interpretazione della norma, da applicarsi alla stregua del consolidato principio che l'inosservanza delle norme relative alla presentazione delle liste e delle candidature comporta sempre la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale, salva espressa deroga in contrario.

Omissis.